



COMUNE DI PORTOFINO
Provincia di Genova
P.zza Libertà, 13/B - 16034 Portofino (GE)
tel. 0185/2677.1 - fax 0185/269646

Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 125, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° **11** del **23 maggio 2008**
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° **12** del **31 maggio 2014**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e Campo di applicazione
- Art. 2 – quadro normativo di riferimento
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia
- Art. 5 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 6 – Limiti economici agli interventi in economia e divieto di frazionamento
- Art. 7 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia
- Art. 8 - Scelta del contraente

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 9 – Lavori in economia
- Art. 10 – Forniture di beni in economia
- Art. 11 – Servizi in economia
- Art. 12 – Interventi misti

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 13 - Provvedimenti in casi d'urgenza o di somma urgenza
- Art. 14 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 15 - Relazione per maggiori spese
- Art. 16 - Diniego di approvazione dei lavori intrapresi
- Art. 17 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 18 - Disposizioni speciali per i servizi legali

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 19 - Modalità' di esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 20 - Pagamento spese dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 21 - Cottimi
- Art. 22 - Modalità' di esecuzione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario
- Art. 23 - Garanzie
- Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo
- Art.25 - Lavori non contemplati nel progetto di cottimo
- Art. 26 - Concordati per l'indennità' di esproprio o di occupazione

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 27 - Cottimi
- Art. 28 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 29 - Inadempimenti

TITOLO VI- SERVIZI TECNICI - INCARICHI PROGETTUALI

- Art. 30 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Art. 31 – Presupposti per il conferimento degli incarichi
- Art. 32 – Disciplina generale per il conferimento di incarichi
- Art. 33 – Modalità procedurali
- Art. 34 –Affidamento di incarichi sotto 40.000,00 euro
- Art. 35 – Affidamento incarichi superiori a 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
- Art. 36 – Modalità di costituzione dell' elenco di professionisti per incarichi progettuali
- Art. 37 - Modalità procedurali di affidamento
- Art. 38 – Affidamento incarichi sopra 100.000,00 euro

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 - Norma di rinvio
- Art. 40 - Pubblicità del regolamento
- Art. 41 – Disposizioni finali
- Art. 42 - Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e Campo di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli artt. 3, comma 4, e 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, le forniture e i servizi, in economia con l'affidamento a soggetti esterni al proprio organico, per la realizzazione di contratti pubblici (artt. 90, 125 e 130 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), per il perseguimento di obiettivi e/o progetti specifici e determinati, in ipotesi di carenza di organico effettiva o temporanea di natura organizzativa.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. L'attività contrattuale del Comune di Portofino (di seguito denominato Ente) si ispira ai principi fondamentali:

- di imparzialità, da perseguirsi mediante la trasparenza e la predeterminazione dei procedimenti;
- di buon andamento, da perseguirsi mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggiore economicità, efficienza, efficacia e snellimento dell'attività amministrativa;

4. A tal fine gli uffici comunali prescelgono, tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento, quello più idoneo per perseguire nel modo migliore gli obiettivi dell'Ente.

5. Nei procedimenti volti alla instaurazione dei rapporti negoziali, salvo che ciò non sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, ovvero da motivi di particolare urgenza, devono essere utilizzati quei sistemi che consentano la ricerca delle condizioni più convenienti attraverso la comparazione delle offerte e la partecipazione in posizione di parità alle fasi precontrattuali dei soggetti aventi i necessari requisiti.

6. per l'attività contrattuale in economia dei servizi tecnici per le prestazioni di importo inferiore ai 40.000,00.=, nell'ambito del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 – quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento si conforma a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma ai pronunciamenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con l'obiettivo di rendere quanto più possibile univoca l'applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo e giurisprudenziale, a molteplici modalità d'utilizzo e interpretazione.

Le principali disposizioni di carattere generale e particolare alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Ente, sono di seguito elencate:

a) Disposizioni di carattere generale:

- o Costituzione;
- o Codice civile;
- o L. 241/90 e s.m.ei.
- o D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 "Testo Unico delle Legge sull'ordinamento degli Enti locali";
- o D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

b) Disposizioni di carattere particolare:

- o D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m. e i. (denominato di seguito Codice dei Contratti);
- o DPR 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».";
- o Determinazione n°4 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.

Art. 3 - Competenze

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, e 125, comma 2, del Codice dei Contratti ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso il Responsabile del servizio (di seguito denominato Responsabile del Settore) nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto negoziale.
2. Il Responsabile del Settore può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del Settore.
3. In tutti i casi nei quali sussistano conflitti in ordine alla individuazione del Responsabile del Settore competente alla gestione del procedimento, decide il Direttore Generale o in mancanza di questo il Segretario Comunale.
4. Tenuto conto dei limiti di spesa indicati all'art. 6 del presente Regolamento, il Responsabile del Settore stabilisce di volta in volta le modalità di esecuzione degli interventi in economia.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. Gli interventi in economia potranno essere eseguiti:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario;
 - parte a cottimo e parte in amministrazione diretta.
2. Nel caso di amministrazione diretta l'ufficio competente impiega nei lavori il personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Nel caso invece di cottimo fiduciario il Responsabile del Settore stabilisce, sotto la propria responsabilità, accordi con imprese, ditte o persone di fiducia secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente regolamento, così per i lavori che per le somministrazioni, sulla base di apposito

progetto.

4. Il Responsabile del Settore può stabilire che un'opera da eseguirsi in economia venga realizzata parte a cottimo e parte in amministrazione diretta quantificandone la rispettiva incidenza e motivando le ragioni di opportunità e convenienza di tale scelta.

Art. 5 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 9 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari/ listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale o da idonee analisi di mercato.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 6 – Limiti economici agli interventi in economia e divieto di frazionamento

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane ed organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, fatti saldi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, ed in applicazione dell'art. 125 c. 9 e dell'art. 28 del Codice degli Appalti, l'affidamento di interventi in economia non può superare:
 - a. l'importo di euro 200.000,00 per i lavori in economia;
 - b. l'importo di euro 50.000,00 per i lavori assunti in amministrazione diretta;
 - c. l'importo di euro 207.000,00 per le forniture ed i servizi in economia;
2. Gli importi di cui al comma 1 si intendono quali importi totali pagabili al netto dell'iva, valutato dalle Stazioni Appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto.
3. Nessuna esecuzione di lavori o prestazione di servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia, il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 12, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
 - c) gli affidamenti successivi agli affidamenti principali e che si rendono necessari al fine di conseguire un miglior risultato, comunque sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato ai sensi art. 248 del Codice.

Art. 7 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente alla esecuzione dei lavori di cui all'art. 9, l'affidamento non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 2.
2. Qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti di cui all'art. 125 c. 6 lett. b) del Codice e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all' art. 125 c. 6 lett. a) del Codice, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00;
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza, inerenti i lavori in economia, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., concorrono alla determinazione dei limiti di importo, previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 - Scelta del contraente

1. Alla scelta degli esecutori dei lavori, servizi, forniture in economia provvede il Responsabile del Settore, previa indagine di mercato.
2. Vengono istituiti, ai sensi dell'art. 125 - comma 12- del Codice, appositi elenchi di operatori economici idonei per moralità, specializzazione, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, da utilizzare per la richiesta di offerte economiche/preventivi di spesa ecc.....;
3. La scelta del contraente avviene, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del Settore che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
5. per la stipulazione del contratto si rinvia al Regolamento dei Contratti dell'Ente

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 9 – Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, per importi non superiori a quelli dettati dall'art. 6, comma 1, e con i limiti di cui all'art. 7, nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento e sotto l'immediata responsabilità del Responsabile del Settore competente, e che comprendono in via esemplificativa i seguenti lavori:
 - a. manutenzioni o riparazioni urgenti alle opere o impianti, per guasti causati da eventi imprevedibili e/o calamitosi, quali ad esempio frane, scoscendimenti, corrosione, alluvioni, straripamenti, mareggiate e rovina di manufatti, ecc., e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica, previste in via ordinaria per l'appalto dei lavori;
 - b. manutenzione delle strade e dei sentieri comprendente ad esempio lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
 - c. manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
 - d. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - e. manutenzione dei fabbricati e terreni di proprietà comunale e loro pertinenze;

- f. puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- g. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- h. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze;
- i. lavori di conservazione, manutenzioni ordinarie, adattamenti e riparazioni di immobili con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
- j. manutenzione e spurgo delle fognature;
- k. manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
- l. manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze e strade pubbliche e degli impianti sportivi;
- m. manutenzione dei cimiteri;
- n. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- o. lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- p. provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danno all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi;
- q. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- r. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- s. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- t. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune.
- u. opere ed impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Art. 10 – Forniture di beni in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e. acquisto di autoveicoli, altri veicoli e mezzi meccanici;
 - f. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - g. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - h. acquisto di attrezzature e utensili occorrenti per i vari mestieri;
 - i. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

- j. acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili;
 - k. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - l. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - m. combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - n. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - o. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - p. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - q. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - r. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - s. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - t. opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n.717 del 1949;
 - u. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - v. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - w. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - x. acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate alla protezione civile, al pronto soccorso, alla prevenzione antincendio.
 - y. beni ed attrezzature per il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento NU
 - z. beni ed attrezzature per il funzionamento del servizio cimiteriale.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, materiale elettrico, idraulico, edile ecc.)
 - e. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 9 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11 – Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi , individuate negli allegati II. A e II.B al Codice, nella tipologia sotto specificata:
- a. Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;

- b.** Servizi di consulenza gestionale e affini, esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- c.** Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
- d.** Servizi antiparassitari e manutenzione del verde pubblico e privato;
- e.** manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio anche a caldo e leasing di autoveicoli ed altri veicoli;
- f.** Servizio smaltimento rifiuti speciali e pericolosi;
- g.** Servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato, compresa l'organizzazione del servizio medesimo;
- h.** recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione in aree del comune;
- i.** Altri servizi di trasporti, spedizioni, facchinaggi;
- j.** Riordino degli archivi;
- k.** Servizi ricreativi culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature,
- l.** Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
- m.** Servizi tecnici di cui all'art. 30, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- n.** Servizi di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
- o.** servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- p.** servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, delle proprietà immobiliari e del territorio;
- q.** servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria,
- r.** servizi di traduzione, copia e trascrizione, di deregistrazione, di dattilografia, di eliografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
- s.** servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, analisi di laboratorio, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuali;
- t.** spese di rappresentanza ed ospitalità;
- u.** servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- v.** servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- w.** servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- x.** spese per organizzazione e partecipazione del personale e degli Amministratori a convegni, corsi, congressi, conferenze, seminari ed altre manifestazioni in materie istituzionali o comunque interessanti le finalità perseguite dall'Ente presso, scuole, istituti, ordini professionali ed Enti pubblici e privati;
- y.** Spese per l'organizzazione degli incontri del gemellaggio, di delegazioni, operatori economici stranieri (spese di viaggio, alberghi, rinfreschi ed altre spese accessorie);
- z.** servizi per la pubblicazione dei bandi di gara;
- aa.** servizi per il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento NU;
- bb.** servizi per il funzionamento del servizio cimiteriale
- cc.** manutenzione e posa in opera della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e riparazione

degli impianti semaforici;

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
 - a. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 10;
 - b. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e. servizi legali di cui all'art. 18, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f. servizi tecnici di cui all'art. 30, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguiti in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia, ai sensi del precedente art. 9 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 10.
4. Possono inoltre essere eseguiti in economia spese minute, non altrimenti individuabili nell'elencazione fatta, fino al controvalore di euro 5.000,00 IVA esclusa.

Art. 12 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art. 6 – comma 4 – lett. b).
2. Qualora, per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati, ai sensi dell'art. 6 – comma 4 – lett. b), il limite economico di cui all'art. 6 – comma 1 -, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 13 - Provvedimenti in casi d'urgenza o di somma urgenza

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza si applicano le norme di cui agli artt. 146 e segg. del D.P.R. 554/99 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000, nel caso di somma urgenza l'ordinazione dei lavori fatta a terzi da parte del Responsabile del Settore e' regolarizzata, con suo provvedimento, a pena di decadenza entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 14 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

Qualora gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 13 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 3 e 13, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

Art. 15 - Relazione per maggiori spese

1. Allorché durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la somma presunta il Responsabile del Procedimento redige apposita perizia suppletiva esplicitando i motivi che giustificano l'eccedenza di spesa e con determinazione concede, se del caso, la relativa autorizzazione.

2. In nessun caso, poi, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e, quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidalmente responsabili gli autori della proposta ed il Direttore dei lavori in economia i quali illegalmente ordinarono le maggiori spese.

Art. 16 - Diniego di approvazione dei lavori intrapresi

Qualora un'opera intrapresa d'urgenza non riportasse l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita.

Art. 17 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 18 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/06).

2. In deroga alla competenza di cui all'art. 3, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato previa indirizzo della Giunta comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridicoamministrativa;

e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 19 - Modalità' di esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore ma vengono eseguiti dal personale comunale.

2. Il Responsabile del Procedimento provvederà all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti ricercando i migliori prezzi di mercato, previa adeguata indagine, eccetto il caso che la specialità o l'urgenza del lavoro o delle provviste sia tale da rendere necessario il ricorso a una determinata ditta o impresa, ovvero, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a 5.000,00 Euro IVA esclusa, nel qual caso e' possibile provvedere all'acquisto o al noleggio ricorrendo ad una determinata ditta o impresa; in questi casi non verrà stipulato alcun contratto e la liquidazione avverrà su emissione di fattura vistata dal Responsabile del Procedimento.

3. I materiali, attrezzi, mezzi d'opera e fornitura di mezzi di trasporto richiesti dalla esecuzione dei lavori saranno forniti in base a buoni di ordinazione.

Art.20 - Pagamento spese dei lavori in amministrazione diretta

1. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta saranno effettuati direttamente ai fornitori a mezzo di mandati di pagamento, sulla base di regolari fatture.

2. Il pagamento per forniture di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avverrà mediante mandati emessi dal Responsabile del Settore economico - Finanziario sulla base di fatture presentate dai creditori, vistate dal Responsabile del Settore.

Art. 21 - Cottimi

1. Quando i lavori in economia sono eseguiti per cottimo fiduciario, nei limiti indicati all'art. 6 del presente regolamento, il Responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Si possono stabilire, con le ditte idonee, cottimi parziali ed anche totali.

2. I contratti per i cottimi, qualora previsti dal presente regolamento, devono contenere:

- a. l'elenco dei lavori;
- b. i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine per darli compiuti;
- e. le garanzie a favore del Comune;
- f. il modo di pagamento;
- g. le penalità pattuite per l'eventuale ritardo nel termine di esecuzione di lavori;

h. cause di risoluzione e recesso del contratto di cottimo per inadempimenti e gravi ritardi.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore in uno o più dei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente proporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore al 50% dell'importo del contratto originario;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e l'importo non sia superiore a € 200.000,00;

d) nel solo caso di lavori quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00.

Art. 22- Modalità di esecuzione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori e le provviste per l'esecuzione dei quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese.

2. Quando i lavori e le provviste debbono effettuarsi con il sistema del cottimo fiduciario saranno richiesti preventivi a ditte ritenute idonee per correttezza e capacità e l'affidamento dovrà risultare da apposita determinazione del Responsabile del Settore.

3. I preventivi, da conservarsi agli atti, devono richiedersi ad almeno cinque imprese, eccetto il caso che la specialità o l'urgenza del lavoro e delle provviste sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, come citato all'art. 21 – comma 3 -. Nel caso in cui la spesa da effettuare risulti complessivamente non superiore a 40.000 Euro e' possibile il ricorso ad una determinata ditta o impresa; in questi casi non verrà stipulato alcun contratto e la liquidazione avverrà su emissione di fattura vistata dal Responsabile del Settore.

4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste o dei lavori da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di cinque ditte o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

5. Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

a) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere dalla direzione lavori;

b) stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e/o dei prezzi a misura. In questo caso la direzione lavori terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

6. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi.

Art. 23 - Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 3, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento diretto di importo

inferiore a euro 40.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 3, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo

1. I lavori eseguiti a cottimo fiduciario, a discrezione della Direzione Lavori, potranno essere annotati in un registro di contabilità quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico, a firma del Direttore dei Lavori.

2. Ultimati i lavori il direttore dei lavori stessi eseguirà il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale siano indicati:

- a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;
- b) eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le proroghe;
- f) le assicurazioni degli operai;
- g) eventuali infortuni;
- h) pagamenti in acconto;
- i) stato finale e credito dell'impresa;
- j) eventuali riserve.

3. I pagamenti saranno eseguiti in base a stati di avanzamento approvati dal Responsabile del Settore, con apposita determinazione.

4. Le fatture e le note dei lavori e delle provviste non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura o di esecuzione da parte del Responsabile del Settore.

Art.25- Lavori non contemplati nel progetto di cottimo

1. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori dovesse risultare la necessità di lavori e provviste non comprese nel progetto i nuovi prezzi verranno determinati ragguagliandoli ad altri previsti nel progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi dovranno essere approvati con apposita determinazione del Responsabile del Settore, indicando eventualmente le maggiori o minori spese.

Art. 26 - Concordati per l'indennità' di esproprio o di occupazione

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori si renda necessario acquistare o occupare d'urgenza un immobile, previ accordi con i proprietari, si procederà a rilevare gli immobili da acquistare o da occupare, redigendo lo stato di consistenza degli stessi nelle forme d'uso.

Il concordato per le espropriazioni di immobili occorrenti sia per il piazzamento delle opere come per il servizio di cantiere o cave, si farà risultare da apposito verbale che sarà redatto in duplo, fra l'Amministrazione ed il proprietario.

La perizia estimativa sarà approvata dal Responsabile del Settore.

Qualora non si possa addivenire a bonari accordi, si applicheranno le norme in vigore per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 27 - Cottimi

1. Quando le prestazioni di forniture e servizi in economia sono eseguiti per cottimo fiduciario, nei limiti indicati all'art. 6 – comma 1 - del presente regolamento, il Responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Si possono stabilire, con le ditte idonee, cottimi parziali ed anche totali.

2. la lettera di invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- eventuale prezzo a base di gara;
- modalità di pagamento;
- criterio di aggiudicazione;
- eventuali garanzie richieste a favore del Comune;
- tutti quegli elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio richiesto;
- le penalità pattuite per l'eventuale ritardo nel termine di esecuzione del servizio o della fornitura;

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore al 50% dell'importo del contratto originario;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e l'importo non sia superiore a € 100.000,00;
- d) nel solo caso di forniture e servizi in economia quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

Art. 28 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'art. 3, mediante ordine scritto.

2. L'ordinazione deve contenere:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'art. 3, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, dopo che il responsabile del servizio competente ha apposto il

visto di regolarità sul documento.

Art. 29 - Inadempimenti

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VI- SERVIZI TECNICI - INCARICHI PROGETTUALI

Art. 30 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono incarichi professionali tecnici finalizzati alla realizzazione di opere o lavori pubblici, come di seguito specificati:

A. di progettazione;

B. di direzione lavori;

C. di Collaudo;

D. di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del Settore Tecnico e/o del Responsabile del procedimento;

2. Si intendono compresi nella fattispecie di cui al comma 1 lett. A e B i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché le attività tecniche in qualunque modo connesse alla progettazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di servizi tecnici:

“Attività di progettazione e direzione lavori (compreso eventualmente il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per opere impiantistiche in edifici pubblici – impianti elettrici, termici, meccanici e cablatura”;

“Attività di coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del DLgVo 81/2008 smi”;

“Attività di consulenza/assistenza/RSPP per miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori del Comune di Portofino sul luogo di lavoro ai sensi del DLgVo 81/2008 smi”;

“Attività di rilievo topografico, rilievi dei manufatti, frazionamenti, verifiche catastali, inventario di beni immobili di proprietà pubblica, studi a supporto di elaborazioni cartografiche, catastali computerizzati e pratiche catastali in genere”;

“Attività di rilevamento topografico per la modellazione del territorio, planoaltimetrici, sezioni morfologiche, piani quotati, profili longitudinali ecc.. di supporto a studi geologici, geomorfologici, idrografici ecc..”;

“Analisi, studi, perizie e indagini geologiche, geomorfologiche e geotecniche, idrauliche connesse ad opere pubbliche, monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, studi costieri e/o idraulici e/o ambientali, e relative pratiche presso gli enti competenti, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto”;

“Attività di progettazione connessa all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere per opere pubbliche e locali interessati da attività di interesse pubblico di proprietà pubblica”;

“Progettazione e D.L. (compresi adempimenti DLgVo 81/2008 smi in fase di progetto ed esecuzione) di opere pubbliche”;

“Attività di progettazione e direzione lavori per interventi da eseguirsi su beni vincolati (di competenza degli Architetti, e per quanto riguarda le opere strutturali anche di competenza degli Ingegneri), ai sensi del Codice Urbani (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), Parti SECONDA (Beni Culturali) e TERZA (Beni Paesaggistici)

“Analisi, studi, elaborazioni di piani propedeutici per la realizzazione di opere pubbliche” tra cui:

- redazione dei piani particellari di esproprio;
- esecuzione dello studio di impatto ambientale;
- redazione studi di fattibilità;
- redazione di studi organici di insieme;
- redazione di relazioni paesistiche.

“Attività di progettazione settore agronomia e foreste, agronomia naturalistica, viticoltura, fauna, habitat faunistici”;

“Attività di progettazione per opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, ingegneria ambientale, architettura del paesaggio”;

“Attività di studio e progettazione rivolta al settore biologico in ambiente marino e terrestre, fitogeografia, ecologia vegetale, biologia marina, ittiologia”;

“Attività di progettazione d’interni, anche per immobili di interesse storico ambientale”;

“Attività di consulenza/assistenza legale in ordine a problematiche di diritto urbanistico”;

“Attività di consulenza/assistenza per attività in materia di pubblica illuminazione ed adeguamento degli impianti alla normativa vigente.

“Attività di progettazione inerenti la redazione di varianti al P.R.G./P.U.C. vigente e/o adottato, Piani Particolareggiati, SUA o altri atti di pianificazione in genere”;

“Attività di consulenza/assistenza in materia edilizia, urbanistica, ambientale”;

“Attività di progettazioni specialistiche (architettonica, impianti, strutture ecc.)”. Si intendono compresi nella fattispecie di cui al comma 1 lett. C gli incarichi per il:

- collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione;
- collaudo in corso d’opera;
- collaudo statico delle strutture, anche in corso d’opera;
- collaudo Amministrativo
- altri tipi di collaudo.

Art. 31 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

Sulla base degli interventi da realizzare inseriti nei programmi dell'Amministrazione sono individuate le attività necessarie per l'attuazione dei medesimi da affidare a professionisti esterni.

Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 33 del presente regolamento, a professionisti esterni all'organico dell'Amministrazione, nel caso ricorra almeno una delle sotto specificate ipotesi accertate da parte del responsabile del procedimento:

- Carezza in organico di personale tecnico, che comporta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;
- Difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
- Lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica e ambientale;
- Necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Art. 32 – Disciplina generale per il conferimento di incarichi

L'affidamento di incarichi avverrà, sulla base dei presupposti individuati all'articolo precedente ed in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie, mediante procedure disciplinate dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Gli incarichi di progettazione e direzione lavori e connessi possono essere conferiti a professionisti esterni, purché non sussistano a loro carico le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 52 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, alle figure elencate nell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli incarichi di collaudo possono essere conferiti a professionisti esterni, sempre qualora non sussistano a loro carico le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi, previste dalle vigenti disposizioni di legge e non si trovino in alcuna delle situazioni previste dall'art. 216 c. 7 e 10.

I professionisti singoli, quelli associati, riuniti o costituenti le società, nonché coloro che vengano indicati dalle società di ingegneria o dai consorzi stabili, quali incaricati dello svolgimento dei servizi da affidare devono obbligatoriamente essere in possesso:

- di titolo di studio adeguato all'incarico,
- dell'iscrizione al relativo Collegio o Ordine professionale,
- di ulteriori e specifici requisiti eventualmente previsti per legge (quali ad esempio quelli richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli incarichi di coordinatore in materia di sicurezza).
- della regolarità contributiva

I raggruppamenti temporanei di professionisti singoli o associati o di società di professionisti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (cd. "giovane professionista");

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 33 – Modalità procedurali

Il procedimento amministrativo per l'affidamento degli incarichi ha inizio con la determinazione a contrattare, prevista e disciplinata dall'art. 192 del D.lgs 267/2000.

La Determinazione a contrattare è adottata dal Responsabile competente per materia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti

con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo e deve specificare:

- i presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, con riferimento a quanto specificato al precedente art. 21 ed in particolare il fine che con l'incarico si intende perseguire e l'impossibilità di farvi fronte con personale in servizio;
- l'oggetto del contratto;
- le modalità di scelta del soggetto da incaricare e le ragioni che ne sono alla base;
- la prenotazione, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- deve approvare apposito schema di convenzione o disciplinare di incarico o articolato in cui dovranno essere dettagliatamente individuati:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - I risultati da conseguire nell'espletamento dello stesso, le modalità ed i tempi di verifica dei medesimi;
 - la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati;
 - i termini iniziale e finale per l'espletamento dell'incarico;
 - i compensi da corrispondere, da adeguare al momento della stipula del relativo contratto in virtù delle risultanze di gara ed i termini per i pagamenti;
 - le penalità;
 - le cause e le formalità per l'anticipata risoluzione del contratto;
 - le modalità di collegamento funzionale dell'incaricato con le strutture burocratiche dell'Ente.

In esecuzione di quanto previsto nella determinazione a contrattare, il Responsabile del Settore competente attiverà le procedure comparative, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione. I bandi di gara e/o gli inviti dovranno necessariamente contenere indicazioni circa l'oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione e di pagamento, l'indicazione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatario di assoggettarsi alle condizioni previste nella determinazione a contrattare e nello schema di convenzione o di disciplinare di incarico o articolato predisposti dall'ufficio competente, nonché i criteri e le modalità di valutazione e ponderazione delle offerte o candidature rimesse.

In ragione della rilevanza ratione materia e dell'elemento personale e conseguentemente dell'esperienza e delle capacità tecniche possedute, di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltre che del prezzo proposto in relazione al progetto/studio richiesto, dell'esperienze acquisite nel settore di interesse e del merito tecnico risultanti dal curriculum professionale del candidato, nonché delle modalità di espletamento dell'incarico (es. tempi). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento col criterio del prezzo più basso offerto per prestazioni di non eccessiva difficoltà tecnica.

La fase dell'esame e della valutazione delle offerte sarà condotta, nel caso di affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da una Commissione composta da tre soggetti, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e, nel caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, dal Responsabile dell' Area che ha adottato la determinazione a contrattare, coadiuvato da personale amministrativo di supporto. Tutte le operazioni svolte dovranno essere riportate in apposito verbale, che, debitamente sottoscritto, assume il valore di aggiudicazione provvisoria.

Effettuati i controlli e le verifiche previste dalla normativa, il Responsabile del Settore Tecnico procede con apposita determinazione, opportunamente motivata sulla base di valutazioni tecniche oggettivamente riscontrabili, all'affidamento dell'incarico e all'impegno della spesa occorrente.

L'avvenuto affidamento dovrà essere reso pubblico, con le modalità stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e comunque mediante indicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente e sarà registrato sugli Elenchi di cui all'art. 34 visionabili, nel rispetto delle norme previste a tutela della privacy.

La proroga o il rinnovo degli incarichi hanno carattere di eccezionalità. Potranno essere disposti

esclusivamente per iscritto, con puntuale motivazione in relazione alle circostanze che ne hanno determinato il ricorso. La proroga e il rinnovo possono aver luogo, nella ricorrenza delle circostanze di eccezionalità come individuate al punto precedente, per una sola volta.

Esse comportano l'applicazione delle medesime pattuizioni contenute nell'originaria convenzione, comprese quelle relative al corrispettivo.

Art. 34 – Affidamento di incarichi sotto 40.000,00 euro

1. Per l'attività contrattuale in economia dei servizi tecnici per le prestazioni di importo inferiore ai 40.000,00 IVA esclusa, è ammesso l'affidamento diretto nell'ambito del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006;

2. L'importo dell'affidamento è concordato con il professionista anche in deroga ai minimi tariffari, ai sensi del D.L. 223/2006, art. 2 c.1, convertito in legge 248 del 4 agosto 2006.

3. nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma 2, il professionista garantisce con l'accettazione dell'incarico che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

Art. 35 – Affidamento incarichi superiori a 40.000,00 e fino a 100.000,00 euro

1. Ai fini dell'invito e/o individuazione dei soggetti a cui affidare gli incarichi tecnici, l'Amministrazione Comunale potrà istituire apposito elenco disciplinato dall'art. 36;

2. Per l'affidamento degli incarichi professionali tecnici di importo stimato tra 40.000,00 e 100.000,00 € IVA esclusa, si procederà mediante una delle seguenti ipotesi:

a. Qualora siano stati istituiti gli appositi elenchi di cui al successivo art. 36 dovranno essere invitati almeno 5 concorrenti scelti tra quelli presenti nell'elenco;

b. Qualora non siano stati istituiti gli appositi elenchi di cui al successivo art. 36 dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune apposito Avviso;

4. L'importo massimo stimato a base della trattativa è stabilito in base alle classi e le categorie previste per le diverse tipologie di opere dalla Legge n. 143/49 e saranno remunerate secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 4/4/01 tabella B e seguenti, con l'applicazione della riduzione massima prevista dalla legge 155/89 per opere finanziate con fondi pubblici, pari al 20%. Si ritiene valida l'offerta prodotta in deroga ai minimi tariffari, ai sensi del D.L. 223/2006, art. 2 c.1, convertito in legge 248 del 4 agosto 2006.

5. l'importo stimato a base della trattativa potrà comunque essere inferiore a quello stabilito nei modi di cui al comma precedente, garantendo in ogni caso che la misura del compenso dovrà essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Art. 36 – Modalità di costituzione dell' elenco di professionisti per incarichi progettuali

1. L' elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi professionali tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere o di lavori pubblici, sarà tenuto a cura del Settore Tecnico Comunale.

2. Gli elenchi sono formati sulla base delle domande di iscrizione presentate a seguito di appositi avvisi pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

3. Gli avvisi di cui al comma precedente contengono l'indicazione delle modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione e dei requisiti che gli interessati devono possedere per poter essere inseriti negli elenchi.

4. L'istituzione dell'elenco avverrà con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, previo esame delle domande presentate e verifica del possesso dei requisiti.

5. I soggetti iscritti negli elenchi sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare

all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini del presente Regolamento.

6. Si procederà d'ufficio, con Atto del Responsabile del Settore Tecnico, debitamente motivato, alla cancellazione degli iscritti, nei seguenti casi:

- a. Cessazione di attività;
- b. Perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione degli elenchi;
- c. Gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati.

7. Qualora l'Elenco sia stato istituito, l'iscrizione nello stesso è di norma condizione necessaria per partecipare alle selezioni per l'affidamento di incarichi di importo stimato superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 Euro IVA esclusa.

8. L'Elenco potrà essere utilizzato da parte del responsabile del procedimento anche per l'affidamento di incarichi di importo stimato inferiore a 40.000 euro.

Art. 37 - Modalità procedurali di affidamento

1. Il Responsabile del Settore Tecnico è tenuto, nel rispetto delle modalità procedurali di cui all'art. 33, ad esperire apposita procedura selettiva, invitando contemporaneamente a rimettere offerta, entro il termine prestabilito, almeno cinque soggetti iscritti negli elenchi di cui sopra ed individuati con criteri di rotazione nell'ambito delle attività per cui è stata richiesta l'iscrizione, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. La rotazione avverrà, in relazione alla tipologia di prestazione richiesta, nell'ambito del gruppo di attività corrispondente in cui si articolano gli elenchi e terrà conto delle caratteristiche professionali risultanti dal curriculum presentato. In considerazione della tipologia di prestazione necessaria, ai professionisti individuati dovranno essere richiesti la presentazione di un'offerta in relazione al progetto/studio da affidare e l'invio del curriculum vitae dettagliato ed aggiornato. L'aggiudicazione avverrà, di norma, sia con il criterio del prezzo più basso, sia con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'invito a presentare offerta dovrà precisare, in relazione all'incarico da affidare, i criteri e i parametri di valutazione dell'offerta che, di regola, dovrà essere determinata in base ai seguenti valori:

- ° Prezzo in relazione alle caratteristiche del progetto/studio;
- ° Esperienza e merito tecnico desunti dal curriculum vitae;
- ° Tempi e modalità metodologiche utilizzate per l'espletamento dell'incarico.

Il Responsabile del Settore Tecnico potrà stabilire, con riferimento allo specifico incarico valori aggiuntivi e/o diversi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per prestazioni di non eccessiva difficoltà tecnica, si potrà procedere all'affidamento col criterio del prezzo più basso offerto.

I soggetti invitati e non incaricati concorreranno ai fini dei successivi affidamenti;

L'incarico verrà conferito con apposita convenzione /disciplinare avente i contenuti di cui al precedente art. 33.

2. Qualora gli elenchi non rechino nominativi in numero sufficiente, oppure non comprendano una tipologia di attività adeguata al fabbisogno specifico, si potrà procedere alla negoziazione in deroga a quanto sopra, fermo restando quanto previsto all'art. 33. La deroga ai criteri sopra individuati sarà inoltre ammessa per particolari esigenze tecnico-operative o per ragioni di convenienza economica espressamente indicate in relazione all'incarico da conferire, fermo restando l'obbligo di motivazione che dia conto dell'iter logico giuridico seguito a garanzia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità oltre che di buona amministrazione.

3. In caso di prestazioni di importo inferiore ad Euro 100.000,00.=, di tipo, importanza o difficoltà

particolari o, qualora sussistano esigenze che non possano essere soddisfatte con l'utilizzo dell'elenco di cui sopra, il Responsabile può, adeguatamente motivando, indire apposito avviso di selezione aperto a tutti gli interessati, fermo restando anche in questo caso il principio stabilito all'art. 33, in ordine ai criteri di aggiudicazione dell'incarico.

Art. 38 – Affidamento incarichi sopra 100.000,00 euro

1. Gli incarichi di importo stimato compreso tra Euro 100.000,00 ed Euro 207.000,00, IVA esclusa, vengono affidati con procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II titolo II (Contratti sotto soglia comunitaria) del D.Lgs 163/2006, salvo quanto previsto dal presente atto.

2. Gli incarichi di importo stimato pari o superiore ad Euro 207.000,00 vengono affidati a mezzo di procedura ristretta, di procedura aperta o di procedura negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II titolo I (Contratti di rilevanza soglia comunitaria) del D.lgs 163/2006.

3. L'affidamento di incarichi a mezzo di procedura negoziata è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di cui agli artt 56 e 57 del D.lgs. 163/2006.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti di servizi, beni e di contratti di lavoro autonomo e ai regolamenti comunali in materia.

Art. 40 - Pubblicità del regolamento

Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque eseguono lavori o provviste in economia, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di esso dovrà essere fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 41 – Disposizioni finali

A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.

Art. 42 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.